



CITTÀ DI SERAVEZZA

Terra Medicea - Città del marmo

Medaglia d'argento al Merito Civile

Settore 4 – Tributi e Sociale

Proposta delibera di Consiglio Comunale n. 81 del 15/11/2024

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE ANNO 2025 MODIFICA – APPROVAZIONE

Relazione

La legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 disciplina il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, denominato «canone», istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi;

Ai sensi del comma 817 il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe

Il comma 821 lett. “f” prevede espressamente la facoltà da parte dell’Ente Locale di inserire nel Regolamento Canone Unitario ulteriori “esenzioni” e “riduzioni” rispetto a quelle già stabilite dal c.816 e fino al c. 847 della Legge sopra citata

Preso atto del parere dell’Anutel del 25/10/2024 che si riporta:

“Va ricordato come la lett. “f” c. 821 dell’art. 1 L. 160/2019 prevede espressamente la facoltà da parte dell’Ente Locale di inserire nel Regolamento Canone Unitario ulteriori “esenzioni” e “riduzioni” rispetto a quelle già stabilite dal c.816 e fino al c. 847 della Legge sopra citata.

Detta facoltà, per inciso, discende espressamente dall’art. 52 c.1 del D. Lgs. 446/1997 - che il c.821 dell’art. 1 L. 160/2019 richiama espressamente - il quale attribuì, a suo tempo, ampia e significativa autonomia circa il contenuto dei regolamenti delle entrate anche patrimoniali dei comuni ponendo come unico limite invalicabile la “individuazione e definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi oltre all’aliquota massima dei singoli tributi”.

Premesso quanto sopra, il Comune interessato potrà, inserendo una disposizione ad hoc all’interno del vigente regolamento comunale del Canone Unitario, prevedere una fattispecie di esenzione per la tipologia di occupazione in questione.”

Tel. 0584 757729-60 Fax 0584 7571808

Via XXIV Maggio, 22 - 55047 Seravezza (LU) - P.I. 00382300465

sociale@comune.seravezza.lucca.it PEC: protocollo.seravezza@postacert.toscana.it



CITTÀ DI SERAVEZZA

Terra Medicea - Città del marmo

Medaglia d'argento al Merito Civile

Settore 4 – Tributi e Sociale

Al fine di favorire lo sviluppo e il potenziamento del turismo e della qualità della vita dei centri storici, i locali di pubblico esercizio che esercitano nelle aree, strade o piazze poste nei centri urbani oggetto di ordinanza di pedonalizzazione estiva serale e che sono già titolari di occupazione di suolo pubblico annuale, è volontà dell'Amministrazione Comunale prevedere, in via sperimentale, una esenzione per una ulteriore superficie, pari al 50% di quella già autorizzata, nella fascia oraria 19.00-24.00 nell'ambito del periodo di chiusura e pedonalizzazione delle zone interessate

Qualsiasi occupazione di dette aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato. La domanda di concessione per le succitate occupazioni deve essere inoltrata 20 giorni prima dell'inizio della medesima

Il rilascio è subordinato al parere favorevole del Comando P.M

A tale scopo, sulla base degli indirizzi stabiliti dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 13.6.2024, il Settore 4 Tributi e Sociale ha predisposto la modifica da apportare al "*Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*"

L'esenzione di che trattasi non comporta variazioni del gettito in quanto l'esenzione riguarda solo l'occupazione ulteriore rispetto a quella già autorizzata e per la quale gli esercizi commerciali continueranno a versare il canone